

Codice A19000

D.D. 22 settembre 2015, n. 603

**L.R. 1/09 e s.m.i. - artt. 7 e 10 comma 4 lett. f). L.R. 28/99 e s.m.i. - art. 18 comma 1 lett. b).
Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio.
Sostituzione di componenti del Gruppo Tecnico di Valutazione.**

La Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 all'art. 18 comma 1 lettera b) prevede agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese commerciali per interventi finalizzati allo sviluppo aziendale attraverso l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Tali interventi sono attuati mediante l'utilizzo della Sezione Commercio del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. L'istituzione del Fondo è stata prevista dall'art. 4 della abrogata L.R. 21/97 ed è ora normata dagli artt. 7 e 10 della L.R. 1/2009. Con determinazione dirigenziale n° 404 del 23/12/1999 è stata istituita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 della L.R. 21/97 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 28/99, l'apposita sezione Commercio del citato Fondo.

Il Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese è istituito presso Finpiemonte s.p.a. e gestito secondo quanto previsto dalla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." sottoscritta tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il 2/4/2010 in attuazione della D.G.R. n° 2-13588 del 22/3/2010. In particolare il Capo II della citata deliberazione disciplina l'amministrazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione, la gestione ed allocazione delle disponibilità liquide, la programmazione dei flussi finanziari, la determinazione ed il versamento dei corrispettivi a Finpiemonte per l'attività di gestore.

L'articolo 7 comma 1 della ora abrogata L.R. 24/99 prevedeva che per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo fosse istituito, per ciascuna sezione, con determinazione della Direzione Regionale competente per materia, un Gruppo Tecnico di Valutazione, composto da:

- il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede
- un esperto individuato dall'ente gestore
- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

Inoltre il comma 2 del citato articolo 7, prevedeva che per il regolare funzionamento del gruppo, gli enti interessati provvedessero, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti, in sostituzione dei primi in caso di impedimento.

L'articolo 7 della L.R. 1/09 al comma 4 lett. f) ha successivamente delegificato la composizione dei Gruppi Tecnici di Valutazione, stabilendo che i programmi di intervento di ogni singola sezione del Fondo individuano e definiscono la composizione e le modalità di istituzione degli organismi collegiali di valutazione e di controllo.

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 59-13243 del 8/2/2010 l'Amministrazione Regionale ha approvato il programma degli interventi della Sezione Commercio del Fondo, confermando sostanzialmente all'art. 12 la precedente struttura del Gruppo Tecnico di Valutazione, composto da

- il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede
- un esperto individuato dall'ente gestore

- tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative

prevedendo altresì che per il regolare funzionamento del gruppo, gli enti interessati debbano indicare, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche quella dei membri supplenti, in sostituzione dei primi in caso di impedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale con Determinazione del Direttore Regionale n° 137 del 19/7/2010 provvedeva alla nuova istituzione del citato Gruppo Tecnico di Valutazione.

In data 20/5/2015 con nota prot. 8018/A19000, perveniva alla Direzione Competitività del Sistema Regionale comunicazione del Direttore generale di Finpiemonte contenente la designazione di nuovi componenti di Finpiemonte nei Comitati o Gruppi Tecnici di valutazione di competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale; detta richiesta era motivata da un processo riorganizzativo interno alla Società, in particolare nell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari.

In specifico, per la Sezione Commercio del Fondo per lo Sviluppo e la Qualificazione delle Piccole Imprese, Finpiemonte individuava i seguenti rappresentanti in sostituzione degli attuali componenti:

- Fabrizio Gramaglia, in qualità di nuovo componente effettivo
- Stefano Grandi, in qualità di nuovo componente supplente

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Viste:

la L.R. 23/2008 e s.m.i.

la L.R. 1/09 artt. 7 e 10 comma 4 lett. f) e la L.R. 28/99 art 18 comma 1 lett. b) e s.m.i.

la deliberazione della Giunta Regionale n° 59-13243 del 8/2/2010

la deliberazione della Giunta Regionale n° 2-13588 del 22/3/2010

la determinazione del Direttore Regionale n° 137 del 19/7/2010

la nota prot. 8018/A19000 del 20/5/2015

determina

Per le considerazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui integralmente si richiamano:

- di prendere atto della nota prot. 8018/A19000 del 20/5/2015 citata in premessa, con la quale il Direttore generale di Finpiemonte designava i nuovi nominativi dei rappresentanti di Finpiemonte nei Comitati o Gruppi Tecnici di valutazione di competenza della Direzione Competitività del Sistema Regionale
- di nominare quale componente effettivo del Gruppo Tecnico di Valutazione della sezione Commercio del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, il dr. Fabrizio Gramaglia - esperto individuato dall'ente gestore Finpiemonte

- di nominare quale componente supplente del Gruppo Tecnico di Valutazione della sezione Commercio del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese il dr. Stefano Grandi - esperto individuato dall'ente gestore Finpiemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile,

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
dott.ssa Giuliana Fenu

Visto il Dirigente di Settore
Presidente del Gruppo Tecnico di Valutazione
Sezione Commercio
dott. Claudio Marocco